



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

RELAZIONE E PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Art. 1 comma 611 e segg. L. 190/2014 (legge di stabilità 2015)

INDICE

A) RELAZIONE	pag. 2
B) PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE	pag. 4
B1) RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI	pag. 4
- BOVOLONE ATTIVA SRL	pag. 4
- CAMVO SPA	pag. 7
- CISI SRL in liquidazione e in concordato	pag. 9
- ATO VERONESE - Consiglio di Bacino Veronese	pag. 9
- CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE in liquidazione	pag. 9
B2) OBIETTIVI	pag. 10
- BOVOLONE ATTIVA SRL	pag. 10
- CAMVO SPA	pag. 11
B3) CONCLUSIONI	pag. 11

A) RELAZIONE

Negli ultimi anni è stata emanata una serie di norme volte alla riduzione delle società pubbliche o a partecipazione pubblica.

Il processo di “sfolgimento” attuato dal legislatore ha imposto obblighi ed adempimenti anche agli enti locali.

Un primo obbligo da richiamare è quello dettato dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008:

comma 27

“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.

.....omissis

comma 29

“Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27”.

La ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 3, commi 27 – 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008 - era stata effettuata dal Comune di Bovolone con deliberazione di C.C. n. 63 del 30/11/2010, nella quale si evidenziava l'assenza di partecipazioni in società soggettive all'obbligo di dismissione; tale provvedimento era stato inviato alla Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto ai sensi e per gli effetti del comma 29, con nota prot. 21685 del 21/12/2010.

Più di recente, l'obbligo sancito dalla legge finanziaria 2008 è stato ribadito dall'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – il quale prevede che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.

L'art. 1, comma 612, della citata L. n. 190/2014 prevede inoltre che:

“....., i sindacidelle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonchè l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

La legge di stabilità 2015 prevede quindi, anche per gli enti locali, l'obbligo di adozione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, da inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare sul sito istituzionale in ossequio al D.lgs. 33/2013 disciplinante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tale piano, inoltre, è oggetto di successiva valutazione, in termini di risultati conseguiti, da attuarsi entro il 31 marzo 2016 mediante apposita relazione anch'essa soggetta a trasmissione alla Corte del Conti ed a pubblicazione.

La predisposizione del piano di cui trattasi parte dalla ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie attuali e dalla disamina delle loro caratteristiche con riferimento ai criteri elencati al comma 611 sopra riportato.

B) PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

B1) RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI

Le società e le partecipazioni societarie del Comune di Bovolone sono attualmente le seguenti:

- BOVOLONE ATTIVA SRL
- CAMVO SPA
- CISI SRL in liquidazione e in concordato

Il Comune di Bovolone partecipa inoltre all'ATO VERONESE - Consiglio di Bacino Veronese, nonché al CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE in liquidazione.

Tali partecipazioni a forme associative non rientrano nell'ambito di previsione del Piano: peraltro verranno forniti alcuni dati e considerazioni, solo a fini conoscitivi e di maggior completezza.

Gli obiettivi verranno poi delineati solo per BOVOLONE ATTIVA SRL e CAMVO SPA, essendo CISI SRL già posta in liquidazione e in concordato.

BOVOLONE ATTIVA SRL

Dati societari

Forma giuridica: società a responsabilità limitata.

C.F./P.I.: 03341970238

Costituzione: 2003; **Durata:** 31.12.2050.

Capitale sociale al 31.12.2014: € 80.000

Oggetto sociale (art. 3 dello statuto): La Società, a capitale interamente pubblico, ha per oggetto lo svolgimento "in house providing" di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, di fasi o segmenti degli stessi, nonché di attività rese a favore di Enti Locali, con riferimento a:

- ciclo dei rifiuti, in esso compresi la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento stradale, la gestione di impianti di stoccaggio, selezione e trattamento a tecnologia semplice e complessa, lo smaltimento finale, la bonifica di discariche abusive;
- raccolta ed autotrasporto di cose per conto di terzi;
- pubblica illuminazione;
- farmacie comunali;
- fiere e mercati;
- servizi cimiteriali, in essi compresi la realizzazione e la gestione di manufatti, la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli stessi, le sepolture e tutte le fasi di gestione successive connesse, i trasporti funebri, l'illuminazione votiva;
- servizi ed attività comunque connessi ai precedenti.

Attività esercitata: servizio gestione rifiuti mediante affidamento in house providing.

Quote di partecipazione: 60% Comune di Bovolone; 40% AMIA VERONA spa.

Amministrazione: la società è attualmente amministrata da un amministratore unico (compenso lordo annuo € 12.000).

n. dipendenti al 31.12.2014: 15.

Dati di bilancio

ANNO	2013	2012	2011
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	28.886	77.597	153.457
Attivo circolante	667.430	517.552	555.564
Ratei e risconti	0	0	812
TOTALE ATTIVO	696.316	595.149	709.833
PASSIVO			
Patrimonio netto	135.471	128.263	93.894
Fondi per rischi e oneri	68.000	33.000	3.000
Trattamento di fine rapporto	152.719	127.191	109.266
Debiti	340.126	289.933	479.645
Ratei e risconti	0	16.762	24.028
TOTALE PASSIVO	696.316	595.149	709.833
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	1.599.498	1.664.991	1.699.712
Costi della produzione	1.528.891	1.539.355	1.557.419
Proventi e altri oneri finanziari	- 2.675	- 11.667	- 31.524
Rettifiche di valori di attività finanziarie	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	- 2.815	- 9.113	- 27.076
Risultato prima delle imposte	65.567	104.856	83.693
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	32.208	34.367	20.243

Considerazioni

Tenuto conto dell'attività esercitata da Bovolone Attiva srl, occorre preliminarmente richiamare le norme che attualmente regolano i servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in L. n. 148 del 14/09/2011, con l'art. 3-bis introdotto dalla L. 27/2012, è intervenuto sull'organizzazione di tali servizi prevedendo ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza nonché la possibilità per le Regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale. Agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei così istituiti o designati sono attribuite le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- con la L.R. n. 52 del 31/12/2012 la Regione Veneto, in attuazione all'art. 2 comma 186bis della legge finanziaria 2010, che ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale di cui al D.Lgs. 152/2006, ma anche in esecuzione al D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in L. n. 148 del 14/09/2011, sopra richiamato, ha disciplinato la futura organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, individuando come ambito territoriale ottimale il territorio regionale e demandando alla Giunta Regionale il riconoscimento dei bacini territoriali

- per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio a livello provinciale.
- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 13 del 21/01/2014, modificata da ultimo con deliberazione n. 288 del 10/03/2015, ha individuato i bacini territoriali (Bovolone ricade nel bacino denominato "Verona sud" composto da 39 comuni) e con deliberazione n. 1117 del 01/07/2014 ha approvato la convenzione tipo che regola le modalità di costituzione e funzionamento dei consigli di bacino.

In esecuzione delle suddette norme, a seguito delle deliberazioni dei Comuni di approvazione della costituzione del consiglio di bacino, vi sarà la stipula della convenzione.

Tenuto conto inoltre della tipologia di affidamento – in house providing – occorre richiamare le norme che regolano gli affidamenti dei servizi pubblici di rilevanza economica:

- l'art. 34, comma 20, del D.L. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito in L. n. 221 del 17/12/2012 prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- il comma 21 del medesimo art. 34 del D.L. 179/2012 prevede che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.

In esecuzione delle suddette norme con deliberazione di C.C. n. 55 del 29/09/2014 è stata approvata la relazione di cui all'art. 34, c. 20, del D.L. 179 del 18/10/2012, convertito in Legge n. 221 del 17/12/2012. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente – sezione "Amministrazione Trasparente" :

<http://www.bovolone.gov.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=1&idArea=2441&idCat=2472&ID=2542>

Dati societari

Forma giuridica: Consorzio dal 07/03/1970 – Società per Azioni dal 26/03/2003.

C.F.: 80017620230 **P.I.:** 01508170238

Costituzione: 1970; **Durata:** 31.12.2060.

Capitale sociale al 31.12.2013: € 3.947.000.

Oggetto sociale: L'oggetto sociale della società è costituito dall'esercizio, in via diretta e attraverso enti e società partecipate nonché mediante ogni altra forma organizzativa e sugli ambiti territoriali consentiti dalla legge, delle attività concernenti:

- a) servizio idrico integrato, come definito dalla Legge 36/94, consistente in:
 - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
 - collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
 - depurazione delle acque reflue;
- b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento, distribuzione e vendita del gas per usi civili e produttivi;
- c) gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia di rifiuti;
- d) produzione, acquisto, scambio, distribuzione e commercializzazione di energia;
- e) pubblica illuminazione e illuminazione votiva dei cimiteri;
- f) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
- g) riqualificazione energetica degli edifici, servizio energia e gestione servizi energetici, contabilizzazione/ripartizione dell'energia e del calore, soluzioni necessarie per l'efficienza ed il risparmio energetico degli impianti e degli edifici, progettazione, installazione, riparazione e manutenzione impianti per l'utilizzo di energie rinnovabili;
- h) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;
- i) servizi di telecomunicazione;
- j) trasporto pubblico di cose e persone in c/proprio e in c/terzi;
- k) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad Enti pubblici;
- l) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi sopra individuati, ivi compresa l'elaborazione e riscossione delle tariffe e dei canoni dei servizi di cui alle precedenti lettere.

Le attività di cui sopra, ivi compresa la produzione di servizi strumentali, si intendono comprensive di ogni fase produttiva ivi compresa la realizzazione delle necessarie opere in tutto il loro iter.

Attività esercitata: gestione rete idrica della bassa veronese per conto di Acque Veronesi e offerta servizi legati al risparmio energetico (Gestione contratti Servizio Energia; Pubblica illuminazione; Supervisione contratti di fornitura) per alcuni Comuni soci.

Quote di partecipazione del Comune di Bovolone: 19,40%

Amministrazione: la società è amministrata da un consiglio di amministrazione di n. 4 persone (compensi annui lordi¹: presidente € 14.400; vice presidente € 4.800; consiglieri € 4.800).

n. dipendenti al 31/12/2014: 7

¹ Ridotti con decorrenza 1.1.2015 ai sensi della L. 114/2014 art. 16

Dati di bilancio

ANNO	2013	2012	2011
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	10.947.447	11.680.350	12.412.001
Attivo circolante	1.094.340	755.980	1.008.441
Ratei e risconti	4.452	2.140	0
TOTALE ATTIVO	12.046.238	12.438.469	13.420.442
PASSIVO			
Patrimonio netto	6.654.698	6.614.480	6.580.326
Fondi per rischi e oneri	308.048	116.370	158.119
Trattamento di fine rapporto	28.344	29.783	16.303
Debiti	3.710.087	4.184.744	5.024.572
Ratei e risconti	1.345.060	1.493.091	1.641.122
TOTALE PASSIVO	12.046.238	12.438.469	13.420.442
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	1.618.292	1.504.145	1.463.664
Costi della produzione	1.555.862	1.408.191	1.342.727
Proventi e altri oneri finanziari	- 122.375	- 166.594	- 31.524
Rettifiche di valori di attività finanziarie	0	0	0
Proventi e oneri straordinari	- 2.815	- 9.113	- 190.523
Risultato prima delle imposte	93.802	77.391	78.445
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	40.218	34.155	30.445

Considerazioni

CAMVO spa deriva dalla trasformazione in società di capitali della preesistente Azienda Speciale Consortile che gestiva il servizio idrico sul territorio dei Comuni Consorziati; a seguito dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acque Veronesi scarl, CAMVO ha mantenuto il ruolo di società proprietaria delle reti e degli impianti afferenti il servizio idrico integrato dalla medesima realizzate negli anni precedenti ed utilizzate da Acque Veronesi, in conformità al disposto dell'allora vigente art. 113 TUEL che prevedeva la separazione fra il soggetto proprietario delle reti e degli impianti e il soggetto gestore, e in attuazione di specifico contratto facente parte dell'affidamento del servizio da parte dell'ATO Veronese.

Inoltre, è opportuno rilevare che, già nell'ottica dell'aggregazione prevista dalle indicazioni normative del piano di razionalizzazione, CAMVO spa ha attivato, in base alle deliberazioni assembleari sul tema, ulteriori servizi in grado di garantire economie di scala nella gestione, ripartendo su base più ampia i costi fissi della medesima (in particolare l'attività di service svolta per Acque Veronesi, che ha consentito il mantenimento di un presidio tecnico qualificato nella zona, previa ricontrattazione dei livelli di inquadramento del personale, che sono attualmente decisamente competitivi a livello di costo).

CISI SRL in liquidazione e in concordato

Forma giuridica: società a responsabilità limitata.

C.F./ P.I.: 01970220230

Costituzione: 1995; **Durata:** 31.12.2030.

Attività esercitata: inattiva.

Quote di partecipazione del Comune di Bovolone: 0,008 %

In liquidazione volontaria dal 20/08/2010

CISI SRL è sottoposta a procedura di concordato di liquidazione con cessione di tutti i beni, e quindi di tutti i rapporti giuridici, ai creditori; le modalità di esitazione dei beni, di assunzione dei costi, sono regolati sulla base della proposta concordataria dagli stessi creditori approvata.

ATO VERONESE - Consiglio di Bacino Veronese

L'art. 2 comma 186bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito. Con successive proroghe (Decreto legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012.

La Regione Veneto, con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha assegnato le funzioni amministrative già esercitate dalle AATO e relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 e segg. del Decreto legislativo n. 152/2006, ai Consigli di Bacino.

Il Consiglio di Bacino Veronese è un Ente Pubblico istituito ai sensi della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17 che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato sui 97 Comuni della Provincia di Verona compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato "Veronese".

A livello di bacino, il Servizio Idrico Integrato, inteso, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. lgs. 152/2006, come "...insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue", nell'"Area Veronese", che comprende n. 77 Comuni della Provincia di Verona, è stato affidato ad Acque Veronesi con modalità in house providing (deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006).

Quote di partecipazione del Comune di Bovolone: 1,770 %

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE in liquidazione

Forma giuridica: consorzio di cui al D.Lgs. 267/2000

C.F.: 80007460233 **P.I.:** 00850390238

Costituzione: 1996; **Durata:** 31.12.2030.

Attività esercitata: promozione nell'ambito del territorio dei Comuni consorziati delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del terziario.

Quote di partecipazione del Comune di Bovolone: 3,26 %

n. dipendenti al 05/09/2014: 5

In liquidazione volontaria dal 04/08/2014

B2) OBIETTIVI

Gli obiettivi vengono delineati con riferimento ai criteri indicati all'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014.

Si riportano i suddetti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

BOVOLONE ATTIVA SRL

a) La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

b) Il numero di dipendenti è superiore al numero degli amministratori.

c) Non vi sono altre società partecipate o enti strumentali che svolgono attività analoghe nel territorio comunale.

d) - e) Il processo di razionalizzazione di Bovolone Attiva srl è già in corso e deriva dal processo, avviato dal Legislatore con il contesto normativo sopra sintetizzato, verso l'aggregazione e l'unificazione nella gestione del servizio di cui trattasi.

Nei prossimi mesi verrà proseguito il processo di costituzione del Consiglio di Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo le disposizioni regionali, da parte dei Comuni costituenti il bacino stesso, i quali hanno designato il Comune di Bovolone quale responsabile del coordinamento per la sua costituzione.

Bovolone Attiva srl proseguirà la gestione del servizio fino al subentro da parte del gestore individuato a livello di bacino territoriale, che potrà derivare da aggregazioni societarie.

Nella fase di transizione, che interesserà la gestione del servizio nei prossimi mesi, gli obiettivi sono sostanzialmente di mantenimento dell'attuale struttura organizzativa ed aziendale al fine di:

- garantire la continuità e gli standards qualitativi e quantitativi del servizio di cui trattasi ai cittadini;
- contenere i costi di funzionamento e di amministrazione anche per assicurare il mantenimento delle tariffe del servizio;
- perseguire l'interesse economico e patrimoniale del Comune in vista della futura aggregazione ed unificazione della gestione del servizio a livello di bacino territoriale.

- a) La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, in quanto soggetto proprietario delle reti e degli impianti del servizio idrico;
- b) Il numero di dipendenti è superiore al numero degli amministratori.
- c) Non vi sono altre società partecipate o enti strumentali che svolgono attività analoghe nel territorio comunale.
- d) Il processo di razionalizzazione è già avviato con riferimento alle peculiari norme sul servizio idrico integrato.
- e) La società ha già avviato una politica sul personale e sugli organi amministrativi e di controllo volta al contenimento ai costi, attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. L'obiettivo è quello di continuare ad assicurare in futuro un contenimento dei costi di funzionamento e di amministrazione.

B3) CONCLUSIONI

Il Comune di Bovolone non detiene partecipazioni in società per le quali ricorrono obblighi di dismissione.

Come sopra delineato, le uniche partecipazioni rilevanti, ai fini del piano di razionalizzazione, riguardano società che operano in servizi pubblici disciplinati da specifiche norme settoriali.

Tali norme settoriali, anch'esse oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi del legislatore, si ispirano ai medesimi principi, peraltro di derivazione europea, e tendono alle medesime finalità di contenimento della spesa, anche attraverso il raggiungimento di economie di scala e l'economicità della gestione, da realizzarsi attraverso forme aggregative a livello territoriale (ambiti), già attuate (servizio idrico) o da attuarsi nell'immediato futuro (servizio rifiuti).

Bovolone, 27/03/2015